

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 9562 del 15/06/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/8264 del 23/05/2017

Struttura proponente: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: 2H3C001 - BOLOGNA (BO) - CASALECCHIO DI RENO (BO) - FIUME RENO -
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CUP E23G17000690001 -
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della nota n°
NP.2017.11159 del 30 giugno 2017 dal Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO,
SISMICO E DEI SUOLI, GABRIELE BARTOLINI

Firmatario: GABRIELE BARTOLINI in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: GUIDA MONICA espresso in data 23/05/2017

Parere equilibri ragioneria: ORSI MARINA espresso in data 14/06/2017

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Premesso che:

- a seguito della soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria dall'art. 34 della Legge 183 del 18 maggio 1989 parzialmente modificato dalla Legge 520 del 16 dicembre 1993, con deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 639 è stato programmato, tra gli altri, il seguente intervento:

2H3C001 - BOLOGNA - CASALECCHIO DI RENO - Interventi di manutenzione ordinaria - € 189.301,91 (Servizio Tecnico Bacino Reno oggi Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile)

Considerato che:

- il Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile con nota 17 maggio 2017, n. PC/2017/21633, acquisita al protocollo regionale il 17 maggio 2017, PG.2017.366730, ha trasmesso la seguente perizia:

2H3C001 - BOLOGNA (BO) - CASALECCHIO DI RENO (BO) - FIUME RENO - Interventi di manutenzione ordinaria - CUP E23G17000690001 - € 189.301,91 di cui:

A1) Lavori a base d'asta	€ 151.739,44
A2) Oneri sicurezza	€ 500,00
A) Lavori a base d'appalto	€ 152.239,44
B) Per IVA (22% su A)	€ 33.492,68
C) Oneri progettisti	€ 300,00
D) Contributo ANAC	€ 225,00
E) Incentivi	€ 3.044,79

- con alla copertura finanziaria della spesa di € 186.257,12 al netto della somma di € 3.044,79 di cui alla voce E) del quadro economico, si fa fronte con i fondi allocati sul capitolo 39563 "INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO DEL FIUME RENO, NEI TRATTI DI TERZA CATEGORIA - FONDI EX CONSORZI IDRAULICI DI TERZA CATEGORIA (L. 16 DICEMBRE 1993, N.520) - MEZZI STATALI" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione

2017, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm;

- l'esigibilità delle obbligazioni sulla base del cronoprogramma di cui all'Allegato A è la seguente:

esercizio finanziario	Esigibilità dell'obbligazione
2017	186.257,12

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale relativo ai lavori in oggetto con un tempo utile per l'ultimazione dei lavori di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data del verbale di consegna;

Ritenuto opportuno, pertanto, avviare con il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 la procedura aperta per la selezione del contraente ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che:

- il ricorso alla procedura ordinaria e l'importo dei lavori a base di gara inferiore a € 500.000,00, prevedono che la pubblicazione del bando di gara avvenga nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36, comma 9, e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente e nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori per un termine non inferiore a 18 giorni;
- l'intervento è finanziato con fondi conservati nell'avanzo al 31/12/2016 per i quali è stato autorizzato l'utilizzo purchè si pervenga all'impegno di spesa entro il 31/07/2017 come indicato nella nota dell'Assessore al Bilancio Riordino Istituzionale Risorse Umane e Pari Opportunità 6 marzo 2017, prot. NP.2017/4659;
- il preminente interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento ai fini di sicurezza territoriale nonché la perdita della possibilità di utilizzare la quota di avanzo resa disponibile per l'intervento predetto consente di applicare la riduzione dei termini a 15 giorni prevista dall'art. 60, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il combinato disposto dell'Art.60, comma 3 e dell'art.

36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. consente di ridurre a 8 giorni i termini di pubblicizzazione;

- occorre stipulare un contratto d'appalto nella forma della scrittura pubblico amministrativa e a pena di nullità in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni ai sensi del comma 10 del medesimo art. 32 secondo lo schema allegato al progetto esecutivo dei lavori;
- la tipologia dei lavori da affidare e tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo, si ritiene opportuno individuare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari; troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in applicazione del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs.n.50/2016;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2189/2015;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 2416 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i. per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 270 ad oggetto: "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2016, n. 622 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2016, n. 712 ad oggetto "Direttiva per l'esercizio delle fun-

zioni previste dall'articolo 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 mediante l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Prime disposizioni relative a interventi già in corso o programmati alla data del 1/5/2016”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente 26 maggio 2016, n. 8518 “Individuazione dei dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giunta n. 712/2016”;
- la determinazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 12537 del 01 agosto 2016.
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) per quanto applicabile
- il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per quanto applicabile
- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;
- il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pubblicato nella G.U. Serie Generale n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22;
- la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468 “sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DELL'INTERIM PER UN ULTERIORE PERIODO SUL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA”;

Visti:

- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019

(Legge di stabilità regionale 2017)";

- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2016, n. 2338 avente ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 - 2019" e ss.mm.;
- il D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l'articolo n. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- Il D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod., nonché le deliberazioni di Giunta regionale n. 89/2017 e n. 486 del 10 aprile 2017;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contatti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 1715 "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici";

- la nota del Direttore Generale all'Organizzazione Personale, Sistemi informativi e Telematica 24 ottobre 2014, prot. PG.2014.390801;
- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40, per quanto applicabile;

Visti:

- il D. Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali" e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna", in particolare gli artt. 2, 7 e 13;
- la nota del Responsabile della prevenzione e della corruzione nella persona Del Direttore Generale all'Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica del 30/06/2014 prot. PG/2014/248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione";

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa;
- dell'attestazione del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale in ordine alla copertura finanziaria della spesa qui trattata e prenotata in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm., e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., resa attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziario;

DETERMINA

- 1) di approvare la seguente perizia redatta dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile con nota 17 maggio 2017, n. PC/2017/21633, acquisita al protocollo regionale il 17 maggio 2017, PG.2017.366730:

2H3C001 - BOLOGNA (BO) - CASALECCHIO DI RENO (BO) - FIUME RENO - Interventi di manutenzione ordinaria - CUP E23G17000690001 - € 189.301,91 di cui:

A1) Lavori a base d'asta	€ 151.739,44
A2) Oneri sicurezza	€ 500,00
A) Lavori a base d'appalto	€ 152.239,44
B) Per IVA (22% su B)	€ 33.492,68
C) Oneri progettisti	€ 300,00
D) Contributo ANAC	€ 225,00
E) Incentivi progetto principale	€ 3.044,79

- 2) di individuare, quale procedura di scelta del contraente, la procedura ordinaria (aperta) ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9 D. Lgs. n. 50/2016;
- 3) di dare atto che verrà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari; troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in applicazione del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs.n.50/2016
- 4) di approvare lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara del contratto dei lavori in oggetto che verrà pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - Profilo del Committente - sottosezione Lavori finalizzati alla sicurezza territoriale e alla difesa del suolo e della costa - "Area Bacino Reno e Po di Volano";
- 5) di dare atto che la pubblicazione del bando di gara avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36, comma 9, e art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente e nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori per un termine non inferiore a 8 giorni;
- 6) di realizzare l'intervento mediante stipulazione di un contratto d'appalto, dando atto che le clausole dello stesso sono contenute negli elaborati del progetto esecu-

tivo di cui all'allegato 1, nella forma della scrittura pubblico amministrativa e, a pena di nullità, con modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016, secondo lo schema di contratto allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO B), che qui si approva;

- 7) di dare atto che il prezzo del contratto è determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- 8) di precisare che al Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento spetta inoltre il compito di procedere all'affidamento dei lavori suddetti e alla loro esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti stessi; la gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa osservanza delle disposizioni sancite dalle leggi e direttive vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- 9) di dare atto, inoltre che:
 - ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 - il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto di investimento pubblico dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. E23-G17000690001;
 - entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di avvio della prestazione, il fornitore dovrà presentare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;
- 10) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., ad assumere la prenotazione di impegno per la spesa presunta relativa alle procedure da espletare, per complessivi Euro € 186.257,12 registrata al n. 360 sul capitolo 39563 "INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO DEL FIUME RENO, NEI TRATTI DI TERZA CATEGORIA - FONDI EX CONSORZI IDRAULICI DI TERZA CATEGORIA (L. 16 DICEMBRE 1993, N.520) -

MEZZI STATALI", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm. sulla base del cronoprogramma di cui all'Allegato 1;

11) di dare atto che:

- in relazione alle modifiche individuate per rendere operativo sotto il profilo tecnico-contabile l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. in tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato la somma di € 186.257,12 relativa all'esigibilità della spesa negli anni 2017-2018 con proprio successivo atto, si provvederà a porre in essere le procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- con successivo atto formale del Dirigente competente si provvederà ad assumere gli impegni di spesa;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
9	01	U.2.02.01.09	05.3	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
8	-	E23G17000690001	4	3

12) di dare atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato in attuazione dell'art. 13 bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114 e del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

- 13) di dare atto che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Lgs. n. 33/2013 secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 486 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019".

Per Monica Guida
Gabriele Bartolini



SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E LA PROTEZIONE CIVILE

SEDE DI BOLOGNA

2H3C001 - BOLOGNA (BO) - CASALECCHIO DI RENO (BO) - FIUME RENO - Interventi di manutenzione ordinaria

Importo del finanziamento: € 189.301,91

CUP: E23G17000690001.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA ESIGIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE EX ART. 56, COMMA 3, D.LGS. N.118/2011

Data consegna lavori: 28/08/2017
Durata complessiva dei lavori: 120 gg
Data fine lavori: 26/12/2017

Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale di lavori per gli stati di avanzamento:

	SOMMA STIMATA RELATIVA A OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
ANNUALITA' 2017	186.301,91

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, allegato n. "Cronoprogramma" del progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Miccoli

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente

Viale della Fiera n. 8

BOLOGNA

Codice Fiscale n. 80062590379

=====

Repertorio n.

del

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'esecuzione dei lavori di: CUP -
CIG - Legge n. 520/1993 - Codice lavori
2H3C001 - Bologna - Casalecchio di Reno (BO) -
Fiume Reno - Interventi di manutenzione ordinaria.

	Euro
Lavori	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	500,00
Importo contratto	

L'anno duemiladiciassette, ddì _____ ,
nella sede del Servizio Area Reno e Po di Volano
in Viale della Fiera n. 8, avanti a me, Dott. Dott.
Mauro Vogli, nato a Ferrara il 06/04/1961,

Ufficiale Rogante autorizzato con determinazione del Responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano n. 9047 del 08/06/2016, a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo:

- Miccoli Dott. Claudio, nato a Ravenna (RA) il 02/12/1954, codice fiscale MCCCLD54T02H199D, in qualità di Dirigente autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dall'art.6, comma 4, della L.R. 9 maggio 2016, n.7, della Delibera della Giunta Regionale n.712/2016 e della Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'ambiente n.8518/2016;

e

Sig. _____ , C.F. _____. , nato a _____ (___) il _____ , in qualità di _____ dell'impresa _____ , con sede legale a _____ (____) in via _____ , n. _____ iscritta al Registro Imprese della

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _____ con n. _____
e codice fiscale e partita IVA n. _____;
come attestato con visura telematica estratta dal
Registro Imprese in data _____ - documento n.
T _____, regolarità contributiva accertata
mediante DURC On Line rilasciato in data
_____ e con scadenza in data
_____ di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "Appaltatore"

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica
in data n. _____ è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto e assunta la
determinazione a contrarre mediante procedura
aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9 del
D. Lgs. n. 50/16, individuano quale criterio di
aggiudicazione il minor prezzo ai sensi
dell'articolo 95, comma 4, lett. a) del D.lgs
50/2016 mediante ribasso percentuale sull'elenco
prezzi unitari, per un importo dei lavori da
affidare pari a € 152.239,44, di cui € 500,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in data _____, è stata esperita la gara per l'assunzione dei predetti lavori, ove è risultato miglior offerente per l'Amministrazione l'Impresa _____, con il ribasso del _____ per l'importo netto di € _____ (comprensivo di € _____ di oneri per la sicurezza) e con determinazione del Dirigente autorizzato ai sensi della determinazione dirigenziale n.8518/2016, n. del _____ è stata aggiudicata la gara dichiarandone l'efficacia ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del codice;

- che, ai sensi dell'articolo 87 del D.lgs 6 settembre 2011, n.159, nulla risulta a carico dell'Impresa suddetta come da comunicazione antimafia acquisita tramite la Banca dati Nazionale Antimafia in data _____ - prot. n. _____, attestante che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs 159/2011, agli atti di questo Servizio;

- che in data _____ prot. n. _____ è stata inviata

l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del contratto descrizione sommaria delle opere

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della sola esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e ai documenti ad esso collegati.

I lavori citati in premessa sono classificati lavori edili o di ingegneria civile ai sensi

dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e, conseguentemente, verrà richiesta la copertura previdenziale INPS, INAIL e CASSA EDILE. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono così riassumersi, salvo più precise indicazioni che si riscontrano nei disegni esecutivi o che possono venire impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori:

- Movimentazioni di materiale ghiaioso in alveo in tratti vari del fiume Reno e taglio di vegetazione in aree golenali nei Comuni di Casalecchio e Bologna.

Articolo 2 - Documenti integrativi del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne

costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico allegato al progetto.

3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi con l'applicazione del ribasso del _____%, offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

4. Al presente contratto si applica il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto.

Articolo 3- Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € _____ .
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi della lett. eeeee) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al presente contratto sotto la lettera "B", con l'applicazione del ribasso percentuale del _____%, offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli artt. 106 e 149 del decreto legislativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 - Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto; tale programma è approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come meglio specificato nel cronoprogramma allegato, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 del Regolamento e

dell'articolo 216, comma 4 del Codice è comprensivo dei giorni di prevedibile andamento sfavorevole.

Articolo 6 Penale per i ritardi - Esclusione del premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'0,1% dell'importo contrattuale come previsto dall'articolo 108, comma 4 del Codice.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs.n.50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del

contratto, il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, in applicazione di quanto previsto all'art. 108, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016.

4. Non si darà luogo al premio di accelerazione.

Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori e proroghe.

1. In applicazione dell'art. 107 del D.Lgs.n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché

dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della

loro redazione.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

6. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori di cui al comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

7. Nei casi previsti dal comma 2, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

8. Alle sospensioni dei lavori previste dal

capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 7.

9. I verbali per la concessione di sospensioni devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

10. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

11. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere e la sua vigilanza fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità alle disposizioni del capitolato speciale d'appalto;
- l) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e

integrazioni.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal _____, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode

nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

7. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 28 del presente contratto.

Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi

offerti dall'appaltatore in sede di gara.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Anticipazione, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs.n.50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 123/2004 e su accertamento del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori,

di un'anticipazione pari al 20% del valore dell'appalto a base di gara, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Sull'importo dei certificati di pagamento è operata una trattenuta, a titolo di graduale recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento dei lavori di importo netto non inferiori a € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento, al netto della ritenuta dello 0,5 % di cui al comma 5 dell'articolo 30, D.Lgs.n.50/16.

4. I termini di pagamento degli acconti e del saldo

in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL;
- il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore;
- il certificato di regolare esecuzione, è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori;
- il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato,

quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contabile (DURC).

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto del pagamento della rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, in applicazione del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016.

9. La garanzia fideiussoria di cui al precedente periodo deve avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi (costituiti dai 6 mesi ex art. 102, comma 3, D.Lgs. 50/2016, più 24 mesi, ex comma 3 secondo periodo, e 2 mesi ex terzo

periodo, della stessa disposizione) dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

11. L'ufficio competente, provvederà, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal D.M. 23.01.2015 ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'erario in base a quanto previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190, all'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).

12. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente:_____ . Il Codice di Impegno

è _____.

13 Il Sig. _____ nato a _____ il _____ è autorizzato a firmare gli atti di contabilità lavori. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali modifiche dei nominativi dei soggetti medesimi.

Articolo 12 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di giorni 45, dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori, per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento di giorni 30 dall'emissione del certificato di pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Articolo 13 Certificato di regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso

entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, l'accertamento della regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;

dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l'obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 14 Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/16, senza necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga nominato;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;
- n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016;
- o) per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.
- p) violazione del Patto di Integrità;
- q) violazione della legge n. 136/2010 e s.m.i..

2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave

inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.

3 Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante

per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6. Il presente contratto è risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'appaltatore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

Articolo 15 Controversie.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del

contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute al Giudice ordinario competente territorialmente, avendo a riferimento il luogo dove il contratto è stato stipulato.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'articolo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 .

3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs. n.50/16 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al

periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 17 Adempimenti in materia antimafia

1. L'appaltatore ed il subappaltatore, preliminarmente alla stipulazione del contratto d'appalto o al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, sono soggetti agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR 996/2014.

Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza sono parti integranti del presente contratto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

2. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).

3. L'impresa che si aggiudica i lavori redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.

4. L'impresa che si aggiudica i lavori, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell'art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19 Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. In materia di responsabilità si rimanda all'art.31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell'appaltatore, se non nei casi previsti dall' art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 20 Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. _____ del _____ , rilasciata da _____ , per l'importo di € _____ ,00, nel rispetto di quanto fissato all'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/16.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedimento potrà richiedere

all'appaltatore l'adeguamento della data di scadenza della garanzia.

6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti di sottomissione, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha facoltà di non richiedere l'integrazione quando l'aumento dell'importo contrattuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Articolo 21 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza di assicurazione n._____ del_____, rilasciata da_____ per l'importo di (Partita 1 - Opere:

€ _____ pari all'importo contrattuale (compresa I.V.A.); Partita 2 Opere Preesistenti: € 500.000,00; Partita 3 Demolizione e sgombero: € 50.000,00).

Si precisa che la partita n. 3 Demolizione e sgombero per l'importo di € 50.000,00 comprende, nel limite del massimale assicurato, il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla piu' vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi RCT, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la medesima polizza, per un massimale di € 500.000,00 con un limite per sinistro di identico importo.

4. L'appaltatore si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa. La stazione appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata

ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.

5. Ai sensi dell'art. 103, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la Polizza RCT deve essere trasmessa al Responsabile del procedimento almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla stazione appaltante come causa di risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; in caso di consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto, tale inadempimento sarà fatto valere come causa di decadenza dall'aggiudicazione.

Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli

estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.

6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione

specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 23 Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere

dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 24 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

1.L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la

stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 25 - Patto di integrità

1.L'appaltatore:

si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi
- guardiania dei cantieri.

Si obbliga altresì a inserire identiche clausole di

integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:

- a) Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);
- b) l'elenco dei prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B);
- c) Cronoprogramma ex art.40 DPR 207/2010, che si allega sotto la lettera C).

2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo debitamente firmati ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non abrogate;
- elaborati grafici progettuali;

- relazione tecnica generale;
- piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento;
- piano operativo di sicurezza (POS);
- polizze di garanzia.

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell'art. 217, comma 1, lett. u) , il D.Lgs. n.81 /2008 e s.m..e il D.lgs 159/2011.

Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art.62 del R.D. 827/1924. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della stazione appaltante che verserà direttamente all'erario, secondo il meccanismo dello split payment di cui all'art. 17 ter, DPR n. 633/1972 e secondo le disposizioni attualmente in vigore.

3. Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

5. L'imposta di bollo viene assolta mediante modello F23. L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene attraverso le disposizioni delle normative vigenti.

6. Per effetto del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in _____ presso gli uffici comunali.

Articolo 29 Efficacia del contratto.

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.

Il presente contratto unitamente agli allegati

viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Richiesto io, Ufficiale Rogante della stazione appaltante, ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia su _____ facciate intere e _____ linee della _____, ho letto alle parti le quali a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in unico esemplare nella modalità elettronica nelle forme di legge

Per il Servizio Area Reno e Po di Volano

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Claudio Miccoli)

documento firmato digitalmente

L'appaltatore

(Sig. _____)

documento firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante

(Dott. Mauro Vogli)

Documento firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/8264

IN FEDE

Monica Guida

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/8264

IN FEDE

Marina Orsi